

Penale Sent. Sez. F Num. 27540 Anno 2020
Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE
Relatore: CALASELICE BARBARA
Data Udiienza: 02/09/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RAFFAELLI RICCARDO GINO nato a VIAREGGIO il 23/05/1950

avverso la sentenza del 10/10/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO
che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, Avv. E. MARZADURI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei
motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata, emessa dalla Corte di Appello di Firenze, ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Lucca, del 2 marzo 2018, assolvendo Franco Giovanni Allegretti dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto e ha rideterminato la pena irrogata a Riccardo Gino Raffaelli, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in quella di anni uno di reclusione, con sospensione condizionale dell'esecuzione della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario a richiesta di privati.

1.1. La sentenza di primo grado aveva dichiarato Riccardo Gino Raffaelli e Franco Allegretti, nella qualità di responsabili del settore 'verde pubblico' del Comune di Viareggio responsabili del reato di omicidio colposo e condannato alla pena di anni 2 mesi 4 di reclusione il Raffaelli e alla pena, condizionalmente sospesa, di anni due di reclusione l'Allegretti.

1.2. A Raffaelli è contestato l'omicidio colposo commesso, nella qualità di dirigente dell'area gestione del territorio nel quale è compreso il settore 'verde pubblico e arredo urbano' del Comune di Viareggio, omettendo di prevenire il pericolo di caduta manifestato, nel periodo anteriore e prossimo all'evento, dalla forte inclinazione, dal palese degrado e dalla presenza di evidenti segni di instabilità, omettendo di predisporre attività di prevenzione, quali l'abbattimento, il contenimento, l'equilibratura o il risanamento di un albero di pioppo bianco, situato su un'aiuola di esigue dimensioni a ridosso della pista ciclabile ove transitava Bernardo Piccinelli a bordo di una bicicletta, non prevedendone e non impedendo lo schianto, così venendo travolto dall'albero che cagionava lesioni personali da cui derivava l'immediato decesso della vittima.

2. Avverso il provvedimento descritto ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo, nei motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla ritenuta riconducibilità all'imputato della violazione degli obblighi di monitoraggio e manutenzione.

2.1. Il procedimento trae origine dall'infortunio occorso al Piccinelli mentre percorreva, a bordo di una bicicletta, la pista ciclabile di Viareggio; durante tale percorso il predetto restava travolto da un albero e l'impatto causava lesioni personali da cui derivava il decesso della vittima.

Agli imputati tra cui l'ingegner Raffaelli, odierno ricorrente, viene contestato di non aver predisposto attività di prevenzione quali abbattimento, contenimento, equilibratura e risanamento dell'albero e di non aver segnalato il pericolo



connesso alle condizioni dell'albero stesso, il tutto in violazione delle regole di comune diligenza.

Con riferimento alle condizioni della pianta il Tribunale di Lucca ha riassunto le valutazioni dei consulenti agronomi esaminati e ha considerato non condivisibili le conclusioni della difesa, ritenendo che la caduta del pioppo fosse da reputare fatto altamente prevedibile, così sposando la ricostruzione del consulente tecnico della pubblica accusa.

Con riferimento alle posizioni di garanzia si riteneva che la scelta di affidare la manutenzione del verde pubblico alla società Searisorse s.p.a., partecipata direttamente dal Comune, fosse censurabile in quanto il contratto attraverso il quale tale trasferimento era avvenuto era inadeguato e non idoneo a fronteggiare situazioni di urgenza e pericolose come quella di cui si tratta. Gli imputati, per i giudici di primo grado, avrebbero omesso di intervenire con un piano di manutenzione stabilendo, poi, che non fosse sufficiente, per esonerare da responsabilità, avere affidato l'incarico ad un'azienda che non era neppure del settore, priva di personale idoneo allo svolgimento dell'attività di manutenzione e che non aveva alcuna competenza a rilevare criticità.

Con l'appello veniva contestato il punto della decisione relativo alla responsabilità e quello del trattamento sanzionatorio, accolto dalla Corte di Appello mentre questa, condividendo la decisione del Tribunale circa la prevedibilità delle condizioni di malattia della pianta e, dunque, la rilevanza tempestiva delle stesse, addebitava a Raffaelli l'evento tragico.

Si riteneva, invece, che Allegretti, per il breve periodo di incarico della direzione del servizio, non avesse avuto la concreta possibilità di modificare una prassi operativa, peraltro non da lui instaurata e porre in essere una condotta con efficacia impeditiva dell'evento verificatosi nell'ottobre 2012.

A differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, la Corte territoriale ha considerato che la scelta di esternalizzare il servizio di manutenzione delle aree verdi fosse riconducibile ad un momento precedente al subentro di Allegretti e non potesse essere, di conseguenza, a questi addebitata, sempre con riferimento a tale contratto.

La Corte ha sottolineato che si tratta di accordo che non prevede il monitoraggio generale degli alberi in funzione della tutela della sicurezza pubblica e dell'individuazione delle situazioni di rischio e che, di conseguenza, a fronte di tale contratto, il Comune non possa essere considerato esonerato dagli obblighi di monitoraggio e controllo della situazione di stabilità delle alberature pubbliche, concludendo che l'appalto, frutto di una decisione assunta dagli organi rappresentativi dell'ente, non può costituire elemento che fonda la responsabilità



di Allegretti, avendo lasciato l'incarico a giugno 2012 in coincidenza con l'inizio dell'operatività del contratto medesimo.

Diversa valutazione viene svolta per la posizione di Raffaelli ritenuto responsabile perché dirigente del settore verde pubblico del Comune dal 2006 al maggio 2011 e poi nuovamente da fine giugno 2012, quando il contratto con la società era entrato nella fase esecutiva e in epoca precedente all'incidente. Ciò per aver trascurato gli obblighi derivanti dalla gestione delle alberature pubbliche, per non aver avviato un piano idoneo a fronteggiare la situazione diffusa di pericolo e per monitorare le piante, come il pioppo, che manifestavano condizioni problematiche.

2.2. Si contesta vizio di motivazione posto che se, da un lato, la sentenza di secondo grado esclude la responsabilità di Allegretti sulla base della non addebitabilità allo stesso delle scelte contrattuali dell'ente pubblico, dall'altro si riduce il ruolo della società a mera esecutrice di scelte manutentive del comune, escludendo che tale accordo possa aver esonerato l'ente pubblico dagli obblighi di monitoraggio e controllo della situazione di stabilità delle alberature.

Tale argomentare, per il ricorrente, appare censurabile sotto due profili: da una parte l'assoluzione di Allegretti determina un vizio motivazionale dal momento che si perviene ad escludere il coinvolgimento dello stesso sulla base del rilievo per cui la scelta di affidare alla società di manutenzione il verde pubblico sarebbe da addebitare all'amministrazione comunale, precedente alla sua nomina. Al tempo stesso si ritiene che tale stipula contrattuale, ritenuta decisiva per il coinvolgimento del precedente dirigente, non faccia venir meno l'obbligo del Comune di controllo della stabilità degli alberi. Dall'altra l'obbligo dell'ente di monitorare e controllare il verde verrebbe desunto da un'errata lettura del dato probatorio, cioè il contratto tra il comune e la società per azioni (costituente un'estensione del contratto del 2003 per servizio di manutenzione aree verdi comunali) vizio che determina discrasia tra gli atti processuali e il percorso argomentativo su cui fonda la motivazione. La Corte ha assolto Allegretti pur essendo stato firmato il contratto con la società nel periodo in cui lo stesso era dirigente.

Allegretti non avrebbe potuto controllare le modalità di esecuzione del contratto e l'interpretazione che di questo veniva fornita dalla società, per quanto concerne la programmazione degli interventi di potatura, posto che questi aveva lasciato l'incarico con l'inizio dell'operatività del contratto.

Diversa è stata reputata la posizione di Raffaelli che ha rivestito la carica da fino al 2011, assumendo di nuovo la posizione della seconda metà del 2012 quando il contratto con la società era entrato nella sua fase esecutiva. Tali considerazioni portano a rilevare che la Corte territoriale ha ritenuto che il



contratto ha assunto un'importanza tale da incardinare la responsabilità a carico del soggetto che ha voluto, deliberato, interpretato e portato esecuzione del contratto. La Corte però arriva a sostenere che quello stesso contratto non esonera il comune dagli obblighi di monitoraggio e controllo della situazione di stabilità della alberatura. Allora il ricorrente deduce che non si comprende la ragione per la quale Allegretti è stato assolto e, invece, condannato il Raffaelli, tenuto conto che l'unico elemento di differenziazione che si è inserito nella gestione del verde pubblico è il contratto con la s.p.a.

2.2.1. Quanto al travisamento della prova si rileva che il collegio di secondo grado fonda su un risultato di prova diverso da quello reale che, se correttamente letto, non può che condurre a disarticolare l'intero ragionamento del giudice di merito. La Corte di appello riporta una frase del contratto relativa alle potature ma ne altera il significato, concludendo che tale accordo non prevedeva un monitoraggio generale degli alberi né che dal contratto si evinceva l'esigenza di redigere un programma dettagliato di manutenzione del verde collegato al piano di gestione forestale. Da una corretta lettura dell'atto processuale sul quale si fonda la doglianza si individuerebbero, per il ricorrente, elementi fattuali incompatibili con la ricostruzione operata in sentenza. Proprio con riferimento alle potature la società è tenuta a procedere alla potatura di contenimento, equilibratura e il risanamento delle piante, in funzione non solo delle indicazioni del Comune ma di un programma globale che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 6 del contratto richiamato, doveva essere dato dalla società e comunicato all'ente, unitamente ad una rendicontazione mensile. La pronuncia qualifica la società mera esecutrice di direttive impartite dal Comune ma snatura il senso del contratto, imputando al comune la programmazione degli interventi che, invece, sulla base di quanto disposto dagli articoli 3 lett. a) e c) e 6 dello stesso contratto, era attribuita alla società affidataria del servizio. Il vizio di travisamento della prova denunciato non incontra la preclusione relativa alla cd. doppia conforme, trattandosi di valutazioni operate dal Tribunale di Lucca prima e dalla Corte di Appello di Firenze poi, in netto contrasto tra loro e, quindi, sotto questo profilo non risultando sussistente una vera e propria reclusione. Il Tribunale pur assegnando il contratto la manutenzione del verde pubblico, comprese le piante nelle piste ciclabili, non poteva escludere la responsabilità dei dirigenti in quanto la società non aveva i mezzi, gli strumenti e le capacità per svolgere l'incarico. A parere della Corte di Appello, invece, il contratto trasferisce alla società singole funzioni operative ma non la responsabilità inerente la manutenzione delle aree individuate dall'accordo, con considerazioni dei giudici di merito non sovrapponibili. Sarebbe, allora, evidente il vizio lamentato che va a disarticolare l'apparato motivazionale: con il contratto è stata individuata una



posizione di garanzia alla quale è demandata la gestione dei pericoli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico mentre in capo al comune è residuo un potere di segnalazione, indicazione di interventi che va ad aggiungersi alla pianificazione generale svolta dalla società per azioni. La società era titolare degli obblighi di verifica, controllo e manutenzione che dovevano portare ad evitare il tragico evento; l'ingegner Raffaelli è estraneo alla pattuizione con la società e non può rispondere di un fatto che terzi avrebbero dovuto prevedere ed evitare. Inoltre, non può essere addebitata al ricorrente la scelta contrattuale riferibile allo stesso Allegretti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il dedotto vizio di motivazione è manifestamente infondato.

La supposta contraddittorietà interna della motivazione, con riferimento alla posizione del coimputato Allegretti, è solo apparente.

La sentenza impugnata, invero, individua in capo ai due dirigenti del servizio, una posizione di garanzia connessa alla carica e la specifica violazione di obblighi di manutenzione e monitoraggio del verde pubblico. Per entrambi, dunque, la posizione viene assimilata ma si valorizza, ai fini della pronuncia assolutoria di Allegretti, il breve periodo della carica, reputato non rilevante nemmeno ai fini della scelta di operare l'esternalizzazione dei servizi di manutenzione delle aree verdi, assunta dall'ente, con delibera del 28 dicembre 2011 n. 80. Inoltre, in base alla documentazione acquisita la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica, descrive, dettagliatamente, l'attività di controllo assicurata dal dirigente nel periodo in cui rivestiva la carica.

Infine, si osserva che viene, specificamente, distinta, con motivazione congrua ed esauriente, la programmazione globale in base a specifiche richieste del Comune, affidata alla s.p.a. per contratto, quanto all'attività di potatura, risanamento e contenimento delle piante di alto fusto, dall'attività di costante monitoraggio e controllo della stabilità del complesso delle alberature pubbliche, ritenuta pur sempre spettante al servizio diretto dall'odierno ricorrente.

Pertanto, la Corte di appello, con esame di fatto che non può essere rinnovato dal giudice di legittimità, esclude, con motivazione non manifestamente illogica, che dal contratto con la s.p.a. emerga l'obbligo, per la società, di redigere un programma dettagliato di manutenzione collegato al piano di gestione forestale.

Tale argomentare, per il Collegio, non può essere rivisto in questa sede, posto che la censura fonda su una diversa, alternativa, lettura del contratto tra il Comune e la società per azioni (indicato come estensione del contratto del 2003 per servizio di manutenzione aree verdi del Comune di Viareggio). Si osserva, infatti, che l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507).

Nella sostanza, infatti, con le critiche proposte il ricorrente non censura la *motivazione* contraddittoria, vizio proponibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ma si duole di una *decisione erronea*, in quanto fondata su *valutazioni* asseritamente sbagliate, censura del tutto estranea al giudizio di questa Corte.

Il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, invero, deve rivolgere le censure nei confronti della *motivazione* posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria che, in quanto riservata al giudizio di merito, è estranea al perimetro cognitivo del giudice di legittimità.

Sul punto vi è, poi, da osservare che la giurisprudenza di legittimità è, da tempo, orientata a riconoscere che la posizione di garanzia può derivare sia da fonti formali che dalla concreta titolarità di poteri dispositivi e si propende, quindi, per la valorizzazione di quest'ultima, poiché ove è la disponibilità giuridica e fattuale di una fonte di pericolo per gli altrui beni, vi è normalmente anche il potere di impedire il pregiudizio che ne può derivare per questi ultimi (Sez. 4, n. 37224 del 05/06/2019, Piccioni Ignorato, Rv. 277629; Sez. 4, n. 19029 del 01/12/2016, dep. 2017, De Nardis, Rv. 269602). Sicché in linea con tale pacifico indirizzo è la pronuncia impugnata nella parte in cui, con motivazione congrua e logica, valorizza, per la posizione di Raffaelli, l'ampia durata della carica (dal 2006 fino al 2011, assumendo di nuovo la posizione della seconda metà del 2012) nonché la sua vigenza nel momento immediatamente precedente al fatto, quando, peraltro, il contratto con la società era entrato nella sua fase esecutiva.



2.1. Quanto al dedotto travisamento della prova documentale, si rileva che, invero, il vizio denunciato non risulta ammissibile. Conformemente all'indirizzo di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438) nel caso di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

Nel caso al vaglio il contratto con la s.p.a. per esternalizzare il servizio è atto esaminato da entrambe le sentenze di condanna, mentre la diversa lettura proposta, presume la rivalutazione del dato probatorio, inibita a questa Corte. Lo stesso ricorrente, infatti, invita ad una *corretta* rilettura dell'atto processuale sul quale fonda la doglianza, dalla quale deriverebbe il dato fattuale secondo cui, con riferimento alle potature, la società, in ogni caso, era tenuta a procedere al contenimento, equilibratura e il risanamento delle piante, in funzione di un programma globale, riferibile alla medesima società, comunicato all'ente, unitamente ad una rendicontazione mensile. Ciò, tuttavia, senza escludere interventi secondo le indicazioni del Comune. Sul punto, quindi, la sentenza impugnata risulta in linea con l'orientamento di questa Corte mercé il quale, ai fini dell'operatività della così detta "clausola di equivalenza" di cui all'art. 40, comma 2, cod. pen., è necessario e sufficiente che il titolare della posizione di garanzia disponga dei mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad impedire l'evento dannoso (Sez. 4, n. 47794 del 05/10/2018, Sacchetto, Rv. 274357).

La stessa pronuncia impugnata, diversamente da quanto dedotto, non qualifica la società di manutenzione quale mera esecutrice di direttive impartite dal Comune, individuando la sussistenza di un'attività di programmazione riferibile anche alla stessa società. Ma, con motivazione non manifestamente illogica, dunque non censurabile in questa sede, la Corte territoriale ravvisa, sempre in base al descritto contratto, la contemporanea e parallela sopravvivenza di un dovere di monitoraggio e controllo, in capo all'ente sulla stabilità delle potature, pur se viene indicato che, per prassi, detto controllo veniva espletato solo attraverso interventi sollecitati da singole segnalazioni di pericolo, dunque, senza una più ampia e lungimirante programmazione di interventi preventivi, con efficacia impeditiva di eventi dannosi.



Del tutto trascurata poi, dalla critica del ricorrente, risulta l'argomentazione ampia e decisiva della Corte di appello, quanto al risalente stato di malattia del pioppo, durato anni, alla circostanza che la situazione di rischio era evidente, il crollo prevedibile e che, evidentemente, era stato omesso qualsivoglia monitoraggio anche solo periodico, da parte dell'ente.

3. Segue alla pronuncia, la condanna del ricorrente alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 2/09/2020

Il consigliere estensore

Barbara Calaselice



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti

